

## **REGOLAMENTO**

### **per l'organizzazione dei mercati del bestiame bovino**

#### **1. Principio**

Il presente REGOLAMENTO si fonda sugli statuti della Commissione Mercati Bestiame Ticino, istituita dall'Unione Contadini Ticinesi l'8 novembre 1994 e sul Regolamento cantonale sull'agricoltura del 23 dicembre 2003.

#### **2. Attuazione**

La Commissione, in collaborazione con la Proviande, allestisce e pubblica il programma dei mercati da essa organizzati per il bestiame bovino; stabilisce inoltre le condizioni d'ammissione, l'ammontare e il diritto ai contributi cantonali di smercio, nonché i termini d'iscrizione.

Essa informa periodicamente tramite i mass media sull'andamento dei mercati: il suo organo ufficiale è l'"Agricoltore Ticinese".

#### **3. Mercati**

I mercati sono aperti a tutte le aziende agricole detentrici di bestiame. Sui mercati sono ammessi i bovini da reddito e da macello di tutte le razze e incroci, in possesso del certificato d'accompagnamento, muniti di marche auricolari e conformi alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

#### **4. Piazza e date di mercato**

Il programma dei mercati e i formulari d'iscrizione possono essere richiesti alla: Commissione Mercati Bestiame Ticino, c/o Helen Morosoli, Via Camignolo di Fuori 48, 6803 Camignolo, tel. + fax. 091/930 62 52, natel 079/421 76 29, e mail [cmbt@agricitino.ch](mailto:cmbt@agricitino.ch).

#### **5. Iscrizione ai mercati**

L'iscrizione ai mercati è obbligatoria per tutti i bovini da sottoporre alla classificazione neutra della Proviande. L'iscrizione deve avvenire con l'apposito formulario, entro i termini stabiliti nei programmi di mercato. Per i bovini iscritti e non presentati può essere addebitata al proprietario una partecipazione ai costi d'organizzazione.

#### **6. Valutazione, asta**

I bovini da macello condotti sui mercati sono classificati dai periti della Proviande i quali organizzano pure l'asta pubblica aperta a tutti i bovini presentati. Il prezzo base dell'asta è fissato dalla Proviande. La partecipazione all'asta è obbligatoria per i bovini che beneficiano del contributo di smercio.

In assenza di un acquirente, il bestiame da macello che soddisfa le esigenze della Proviande (storia completa dell'animale) può essere ripreso e smerciato dalla stessa (vedi regolamento interno smercio Proviande).

#### **7. Contributi di smercio**

Hanno diritto al contributo i bovini i cui gestori sono domiciliati in Ticino. Ogni animale ha diritto ad un unico contributo nel corso della sua vita.

Nell'ambito del credito quadro concesso dal Cantone in favore dello smercio del bestiame e tenuto conto della situazione del mercato, la Commissione fissa i contributi per i bovini da macello, delle seguenti categorie:

Manze di almeno 14 mesi e vacche fino a 7 anni d'età:

- massimo Fr. 200.—/capo per la zona del piano;

- massimo Fr. 400.—/capo per la zona di montagna e di collina.

Vacche da 7 a 9 anni d'età:

- massimo Fr. 100.—/capo provenienti da tutte le zone.

La Commissione può inoltre:

- a) definire altre categorie di bovine a beneficio dei contribuiti;
- b) limitare il numero di capi per azienda agricola a beneficio del contribuito;
- c) instaurare un contributo decrescente a seconda del numero di capi presentati per azienda.

I contributi sono versati alle aziende agricole direttamente dalla Commissione, sulla base dei dati figuranti sul protocollo Proviande, se i bovini:

- a) sono accompagnati da formulari d'iscrizione completi, datati e firmati;
- b) soddisfano i requisiti qualitativi posti dalla Proviande;
- c) sono annunciati entro i termini stabiliti.

#### **8. Diniego del contributo**

Il contributo è rifiutato ai bovini che non sono di proprietà dell'azienda agricola da almeno sei mesi. I bovini venduti sui mercati senza la mediazione della Proviande non hanno diritto al contributo.

#### **9. Assicurazioni**

La Commissione assicura, tramite una polizza RC, eventuali danni causati a persone o cose, dall'esercizio dei mercati organizzati.

La Proviande, da parte sua, assicura l'idoneità al consumo per i capi classificati sui mercati.

#### **10. Trattenute**

Il premio assicurativo per i bovini e il "Kommunikations-Rappen" sono trattenuti dalla Proviande direttamente sui mercati, al rilascio del protocollo.

#### **11. Trasporto**

Il trasporto dei bovini, dal punto di carico più vicino al luogo di stabulazione e fino al mercato, è organizzato e supportato dalla Commissione.

Il trasporto dei bovini che l'azienda agricola rinuncia a vendere sul mercato, è carico dall'azienda stessa.

#### **12. Validità dei termini**

Le condizioni stabilite dal presente Regolamento devono essere soddisfatte al momento dell'iscrizione dei bovini al mercato.

#### **13. Esclusione dai mercati**

I bovini malati vengono esclusi dal mercato (vedi disposizioni emanate il 21 marzo 2011 dall'Ufficio del veterinario cantonale).

La Commissione esclude inoltre dal mercato i bovini delle aziende agricole che non si attengono alle condizioni stabilite dal presente Regolamento.

#### **14. Rimedi**

L'azienda agricola è tenuta a restituire i contributi indebitamente percepiti.

La Commissione si riserva di perseguire colui che intenzionalmente o per negligenza agisce in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento.



## UNIONE CONTADINI TICINESI

Commissione Mercati Bestiame Ticino – c/o Helen Morosoli



Via Camignolo di Fuori 48 - 6803 Camignolo (Monteceneri)

tel. + fax. 091/930 62 52 – natel 079/421 76 29 – E-Mail [cmbt@agricitino.ch](mailto:cmbt@agricitino.ch)

### 15. Ricorso

Contro le decisioni della Commissione è data facoltà di ricorso al Consiglio Direttivo UCT.

### 16. Abrogazione e sostituzione

Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento del 08.11.1994 e successive modifiche.

#### COMMISSIONE MERCATI BESTIAME TICINO (CMBT)

Il Presidente:

La Segretaria:

Armando Donati

Helen Morosoli

6592 S. Antonino, il 25 luglio 2011.